



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE  
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 2449030 Fax (081) 2449021

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [campania.segreteriasqs@postalnd.it](mailto:campania.segreteriasqs@postalnd.it)



**Stagione Sportiva 2010/2011**

**Comunicato Ufficiale n. 2 del 29 luglio 2010**

**Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica**

**CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO**

Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni

**dal 5 al 26 agosto 2010.**

**COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Si pubblica, di seguito, il testo integrale del C.U. n.. 49 della F.I.G.C.

Publicato in Roma il 22 luglio 2010, inerente l'adeguamento del "premio di preparazione" in base all'incremento dell'indice ISTAT.

Il Presidente Federale

- ♦ visto l'art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- ♦ constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2009/2010 stato di € 499,00;
- ♦ rilevato che l'incremento dell'indice ISTAT nel periodo 1°luglio 2009 – 30 giugno 2010 è stato dell' 1,3%;
- ♦ visto l'art. 24, 2° comma, dello Statuto Federale;
- ♦ sentiti i Vice Presidenti;

**d e l i b e r a**

**a decorrere dal 1°luglio 2010 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 505,00.**

**CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE**

204630	CASGC	AVERSA	AVERSA	CE
<b>204630</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>CASGC AVERSA</b>	AVERSA	CE
910313	POL.	UIISP OLIMPIA 71	NAPOLI	
<b>910313</b>	<b>POL.D.</b>	<b>DIPENDENTI ANSALDO NAPOLI</b>	NAPOLI	
203257	A.C.D.	PONTICELLI	Napoli	
<b>203257</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>CALCIO PONTICELLI</b>	Napoli	
200134	POL.	BOYS S.ANTIMO	Sant'Antimo	NA
<b>200134</b>	<b>POL.D.</b>	<b>PALLA AL CENTRO</b>	Sant'Antimo	NA
206588	F.C.	ARIANO	Ariano Irpino	AV
<b>206588</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>LEONARDO SURRO</b>	Ariano irpino	AV

921735	A.S.	VESUVIANA CALCIO	San Giuseppe Vesuviano	NA
<b>921735</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>SPORTING SANGIUSEPPESE</b>	San Giuseppe Vesuviano	NA
921902	A.S.D.	OMIGNANO SCALO FOREVER	Salento	SA
<b>921902</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>CILENTO CALCIO</b>	Salento	SA
922004	A.S.D.	BN FERROVIA	Benevento	
<b>922004</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>VIRTUS DIOMEDE</b>	Benevento	
931432	A.S.D.	VINCENZO PROMOTION JUNIOR	Giugliano in Campania	NA
<b>931432</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>PROMOTION GIUGLIANO</b>	Giugliano in Campania	NA

### **CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE**

921084	A.S.D.	CRAL FINBOYS JUNIOR	Gragnano	NA
<b>921084</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>FINBOYS JUNIOR</b>	<b>Castellammare di Stabia</b>	<b>NA</b>

### **CAMBIO SEDE SOCIALE**

912667	A.S.D.	GIOVENTU' BENEVENTO	Pesco Sannita	BN
912667	A.S.D.	GIOVENTU' BENEVENTO	<b>Benevento</b>	

### **FUSIONI**

912726	ASC.D.	MASSA DI SOMMA	Cercola	NA
913360	A.S.D.	EUROPA	Pollena Trocchia	NA
<b>932190</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>MASSA EUROPA</b>	<b>Massa di Somma</b>	<b>NA</b>
203123	G.S.D.	RINASCITA	Torre del Greco	NA
915766	G.S.D.	CORALLINI	Torre del Greco	NA
<b>932191</b>	<b>G.S.D.</b>	<b>RINASCITA CORALLINI</b>	<b>Torre del Greco</b>	<b>NA</b>

### **ADEGUAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE – ART. 90, LEGGE 128/2004**

911218	POL.	GENNARO RUOTOLO	S.Maria a Vico	CE
<b>911218</b>	<b>A.P.D.</b>	<b>GENNARO RUOTOLO</b>	S.Maria a Vico	CE
205046	F.C.	REAL VITULAZIO	Vitulazio	CE
<b>205046</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>REAL VITULAZIO</b>	Vitulazio	CE
204619	A.S.	CAMPAGNANO CALCIO	Ischia	NA
<b>204619</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>CAMPAGNANO CALCIO</b>	Ischia	NA
913012	A.S.	INTERCASERTANA	Caserta	
<b>913012</b>	<b>A.S.D.</b>	<b>INTERCASERTANA</b>	Caserta	

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

Le Società di calcio, all'atto dell'iscrizione ai Campionati e Tornei Regionali e Provinciali, devono presentare il certificato di omologazione del campo sportivo sul quale svolgono la propria attività.

In caso che il campo fosse sprovvisto del certificato di omologazione, la Società dovrà presentare domanda di omologazione ed un tecnico del Comitato Regionale Campania L.N.D. F.I.G.C. provvederà al sopralluogo. In ogni caso, la Società sprovvista del certificato di omologazione, o in attesa di esso, non potrà prendere parte ai Campionati o Tornei Regionali o Provinciali.

### **CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI**

Si pubblica, di seguito, l'attività ufficiale organizzata dal C.R. Campania in ordine ai Campionati e Tornei del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per la stagione sportiva 2010/2011:

- **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI FASCIA A ;**
- **CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA A;**
- **TORNEO REGIONALE ALLIEVI FASCIA B;**
- **TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA B;**
- **COPPA CAMPANIA ALLIEVI E GIOVANISSIMI.**

# **CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2010/2011**

Il Comitato Regionale Campania L.N.D. organizza, anche per la stagione sportiva 2010/2011, i Campionati e Tornei Regionali Allievi e Giovanissimi Fascia A e Fascia B Dilettanti e Puro Settore.

In allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 22 luglio 2010 sono state pubblicate le domande di iscrizione che, unitamente alla modulistica informativa, dovranno essere debitamente compilate timbrate e firmate dal Presidente della società in ogni sua parte e consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata postale al **Comitato Regionale Campania L.N.D. - F.I.G.C. – Ufficio Attività Agonistica S.G.S., Via Strettola S. Anna alle Paludi, 115 - 80142 Napoli.**

## **IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA A**

**VENERDÌ 10 SETTEMBRE 2010.**

## **IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI AI TORNEI ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA B**

**VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2010.**

### **ARTICOLAZIONE**

I Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi sono rispettivamente articolati su otto gironi.

### **SOCIETÀ AVENTI DIRITTO**

Le società che parteciperanno al Campionato Regionale Allievi ed al Campionato Regionale Giovanissimi per la stagione sportiva 2010/2011 saranno determinate nel rispetto dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali 2010/2011, pubblicati sui Comunicati Ufficiali n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Roma.

### **ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI**

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati e Tornei entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

### **TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI**

Le tasse d'iscrizione saranno pubblicate nei prossimi Comunicati Ufficiali,

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

**IL CONTO DEPOSITO CAUZIONE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.**

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: **L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.**

Tutte le Società verseranno i seguenti depositi cauzionali:

#### **Per una squadra:**

- Campionati e Tornei Regionale € 250,00
- Campionati e Tornei Provinciale € 150,00

#### **Per più squadre:**

- Campionati e Tornei Regionali € 400,00
- Campionati e Tornei Provinciali € 250,00
- Campionati e Tornei Regionali e Provinciali € 650,00

**Le Delegazioni Provinciali sono tenuti a pubblicare quanto sopra riportato nei propri Comunicati Ufficiali**

# **DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

**RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2010 – DELIBERE DEPOSITATE IL 26 LUGLIO 2010**

Presenti: avv. Arturo Frojo, Presidente; avv. Paolo Spina, Vice Presidente; avv. Valerio De Maio, dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Delegato A.I.A.

**DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PASQUALE SIMEONE (CENSITO IN QUALITÀ DI ALLENATORE E CONSIGLIERE, DELLA SOCIETÀ A.S.C. CALCIO CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO, DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DEI SIGG. GIANLUIGI NUNZIATA, NUNZIO CESARIO, GAETANO ANANIA ED ANTONIO RUSSO (TESSERATI, IN QUALITÀ DI CALCIATORI, DELLA SOCIETÀ A.S.C. CALCIO CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO, DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. ANTONIO RUSSO (TESSERATO, IN QUALITÀ DI CALCIATORE, DELLA SOCIETÀ A.S.C. CALCIO CAMPANIA): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. EDUARDO NAVAS (CENSITO, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE, DELLA SOCIETÀ A.S.C. CALCIO CAMPANIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO, DI CUI ALL'ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.C. CALCIO CAMPANIA: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 febbraio 2010, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, in data 4 febbraio 2010, protocollo 4614/353, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso,

## **OSSERVA:**

alla riunione dell'8.03.2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, ed i sigg. Pasquale Simeone, Gaetano Anania ed Eduardo Navas. Il nominato sig. Pasquale Simeone ha dichiarato, preliminarmente, che per i calciatori Gaetano Anania e Gianluigi Nunziata, essendo minorenni, risultava indispensabile la presenza dei genitori esercenti la potestà genitoriale. La C.D.T., nel prendere atto della suddetta dichiarazione, ha deciso – in ragione della sottolineata circostanza – di rinviare l'audizione, al fine che fosse notificata validamente, nei confronti dei genitori dei calciatori Gaetano Anania e Gianluigi Nunziata (non elencati dalla Procura Federale tra i destinatari dell'atto di deferimento), la convocazione alla riunione, relativa alla trattazione del procedimento disciplinare de quo. Nella successiva audizione, del 10.05.2010, davanti a questa C.D.T. sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, ed il sig. Pasquale Simeone, il calciatore, sig. Gaetano Anania, assistito dal genitore esercente la potestà genitoriale, sig.ra Antonietta Praino, il calciatore, sig. Nunzio Cesario, ed il sig. Eduardo Navas. Il nominato sig. Pasquale Simeone ha dichiarato, preliminarmente, che per il calciatore Nunzio Cesario, essendo minorenni, risultava indispensabile la presenza dei genitori esercenti la potestà genitoriale. La C.D.T., nel prendere atto della suddetta dichiarazione, ha deciso – in ragione della sottolineata circostanza – di rinviare di nuovo l'audizione, al fine che fosse notificata validamente, nei confronti dei genitori del calciatore Nunzio Cesario, la convocazione alla riunione, relativa alla trattazione del procedimento disciplinare de quo. Nella successiva audizione del 12.07.2010, davanti a questa C.D.T. sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo; inoltre, i sigg. Pasquale Simeone ed Eduardo Navas, assistiti dall'avv. Massimo Mastrangelo. La C.D.T., preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni alle parti non presenti all'udienza (Gianluigi Nunziata, Nunzio Cesario, Gaetano Anania – i primi tre, assenti in una ai rispettivi esercenti la potestà genitoriale, regolarmente convocati anch'essi –, Antonio Russo ed infine, la società Calcio Campania). Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24, dai sigg. Pasquale Simeone ed Eduardo Navas, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Pasquale Simeone, due mesi di inibizione; per il sig. Eduardo Navas, un mese di inibizione. Inoltre, preso atto dell'assenza degli altri deferiti, sigg. Gianluigi Nunziata, Nunzio Cesario, Gaetano Anania ed Antonio Russo, nonché della società Calcio Campania, sebbene ritualmente convocati, ritenendone provata la colpevolezza (la società ed i deferiti, sigg. Gianluigi Nunziata, Nunzio Cesario, Gaetano Anania ed Antonio Russo, per rispondere della violazione dell'art. 34 N.O.I.F. – partecipazione a due gare ufficiali nello stesso giorno solare –, nonché per aver contravvenuto ai principi di lealtà e correttezza sportiva, ed, inoltre, il calciatore Antonio Russo, per non essersi presentato davanti agli Organi della Giustizia Sportiva. Deve puntualizzarsi, altresì, l'assoluta

consapevolezza, da parte della società, dell'illegittimità dell'impiego dei nominati calciatori. L'innanzi nominato Sostituto Procuratore Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: per i sigg. Nunziata Gianluigi, Cesario Nunzio e Gaetano Anania, calciatori della società Calcio Campania, la squalifica per due giornate di gara; per il sig. Antonio Russo, calciatore della società Calcio Campania, la squalifica per tre giornate di gara; a carico della società Calcio Campania, l'ammenda di euro 300,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, la responsabilità dei sigg. Gianluigi Nunziata, Nunzio Cesario ed Antonio Russo e della società Calcio Campania, ritiene che il deferimento sia fondato e motivato e che, per l'effetto, debbano essere confermate le sanzioni, così come chieste dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, nonché debbano essere confermate le altre sanzioni, così come pateggiate, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24 C.G.S., tra le parti deferite, sigg. Pasquale Simeone ed Eduardo Navas, ed il Sostituto Procuratore Federale. Ovvero: a carico del sig. Pasquale Simeone, mesi due di inibizione; a carico del sig. Eduardo Navas, mesi uno di inibizione; a carico dei calciatori Gianluigi Nunziata, Nunzio Cesario e Gaetano Anania, due giornate di squalifica; a carico del calciatore Antonio Russo, tre giornate di squalifica; a carico della società Calcio Campania, l'ammenda di euro 300,00. P.Q.M.

**DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere ai tesserati della società Calcio Campania le seguenti sanzioni: a carico del sig. Pasquale Simeone, due mesi di inibizione; a carico del sig. Eduardo Navas, un mese di inibizione; a carico dei calciatori Gianluigi Nunziata, Nunzio Cesario e Gaetano Anania, la squalifica per due giornate di gara; a carico del calciatore Antonio Russo, la squalifica per tre giornate di gara; l'ammenda di euro 300,00 a carico della società Calcio Campania.**

**55. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TEAM CERCOLA – GARA EUROPA MASSESE / TEAM CERCOLA DEL 22.05.2010 – GIOVANISSIMI FASCIA B – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI**

La C.D.T., letto il reclamo ritualmente presentato, sentita la società reclamante, nella persona del suo rappresentante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, dalla documentazione in fascicolo questa Commissione ritiene che non vi siano presupposti per poter riformare il giudicato di primo grado. P.Q.M.

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Team Cercola; di confermare le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Napoli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**56. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LIBERTAS STABIA – GARA BOYS BOSCOREALE / LIBERTAS STABIA DEL 27.05.2009 – COPPA CAMPANIA ALLIEVI REGIONALI**

La C.D.T., vista la richiesta della società reclamante, di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale), rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del competente reclamo. È venuto, dunque, a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio. Questa Commissione, tenuto conto dell'obbligo, sancito dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8) a carico dell'Organo Giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato, P.Q.M.

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**Publicato in NAPOLI ed affisso all'albo del C.R. Campania il 29 luglio 2010**

**Il Segretario  
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente  
Salvatore Colonna**